

XIX legislatura

**A.S. 1011:**

**“Conversione in legge del decreto-legge  
2 febbraio 2024, n. 9, recante  
disposizioni urgenti a tutela  
dell’indotto delle grandi imprese in  
stato di insolvenza ammesse alla  
procedura di amministrazione  
straordinaria”**

Febbraio 2024  
n. 127



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1011: “Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”». NL127, febbraio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Istituzione del Fondo contribuito in conto interesse per le imprese dell'indotto</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale</i> ) .....	4



## Articolo 1

### *(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

Il comma 1 concede a titolo gratuito alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI), su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Il comma 2 impone che, per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 abbiano prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016 (articolo 10 – tale riserva è pari al 10% delle risorse complessive del Fondo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017<sup>1</sup>. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che la norma non genera nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, la RT rappresenta che, tenuto conto della previsione attuale dell'importo complessivo che sarà garantito dal Fondo per l'anno 2024, pari a 33 miliardi di euro, per un accantonamento di 2,9 miliardi di euro, e delle risorse libere al 26 gennaio 2024, pari a 4 miliardi di euro, le risorse stimate residue alla fine del 2024 ammontano a circa 1,1 miliardi.

---

<sup>1</sup> Raggiungibile al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/dm-17-ottobre-2016.pdf>

Alla luce di uno scenario di massima cautela, che ipotizza il ricorso al credito di tutte le imprese per un ammontare pari ai loro crediti insoluti, si prevede una richiesta complessiva di circa 150 milioni per un garantito di 120 milioni e un accantonato di circa 20 milioni.

Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali risorse risultano pertanto capienti rispetto all'importo massimo garantibile.

**Al riguardo**, premesso che andrebbe richiesta la fonte del dato di 150 milioni di euro come richiesta massima di credito da parte delle imprese in questione, sulla base dei dati forniti dalla RT il quadro ricostruttivo della situazione del Fondo di garanzia PMI appare attendibile.

Si osserva che il livello di accantonamento presupposto dalla RT per i crediti di cui al presente articolo (il 16,6%) è quasi il doppio di quello scontato per l'operatività generale del Fondo nel 2024 (l'8,7%). Tale significativa differenza sarebbe opportuno che fosse motivata, anche se ovviamente risalta la sua natura prudentiale.

Viceversa l'ammontare delle somme garantite rispetto alla richiesta di prestiti potrebbe essere leggermente sottostimata (120 milioni su 150 milioni – ovvero l'80%), atteso che l'articolo concede la garanzia sulla base di due percentuali differenziate (l'80% nel caso di garanzia diretta e il 90% nel caso di riassicurazione), la cui media ponderata non può corrispondere al più basso dei valori previsti.

Posto che il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi, andrebbero fornite informazioni circa l'impatto sui saldi della misura in questione.

## **Articolo 2**

### ***(Istituzione del Fondo contribuito in conto interesse per le imprese dell'indotto)***

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, la richiesta della concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (“*de minimis*”) ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50% del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Il comma 2 dispone che, ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione

finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 1 e del contributo di cui al comma 1 è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

Il comma 3 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché l'individuazione del soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il 2%.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**La RT** afferma che il limite di spesa di 10 milioni di euro è stato determinato tenendo conto dei dati relativi al numero di piccole e medie imprese che nell'anno 2024 presumibilmente richiederanno il contributo a fondo perduto.

La RT assicura poi la disponibilità delle risorse occorrenti per la copertura.

**Al riguardo**, premesso che la RT non fornisce alcun elemento che consenta di verificare la congruità dello stanziamento, non vi sono comunque osservazioni da formulare, atteso che l'onere è configurato in termini di limite di spesa e che l'intervento in esame è gestibile in modo da assicurarne il rispetto. Sarebbero utili comunque informazioni sulle modalità con le quali il decreto ministeriale assicurerà il rispetto del limite di spesa.

### **Articolo 3**

#### ***(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)***

Il comma 1 dispone che i crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Il comma 2 dispone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore (che individua gli atti revocati e quelli non soggetti ad azione revocatoria), che non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

**La RT** afferma che l'articolo ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Al riguardo**, si osserva che la presente disposizione, attribuendo la qualifica di crediti prededucibili ai crediti in esame, determina l'ampliamento della platea di crediti verso le imprese committenti in amministrazione straordinaria così qualificati, fra i quali rientrano anche i crediti vantati dallo Stato per prestiti effettuati in favore delle suddette imprese committenti. Per tali crediti, allargandosi la massa dei crediti prededucibili, si potrebbe ridurre la probabilità di integrale soddisfazione. D'altra parte, per effetto della norma in esame si riducono i rischi di escussione delle garanzie statali, per cui i due effetti dovrebbero compensarsi.

#### **Articolo 4**

##### ***(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)***

Il comma 1 riconosce per il 2024 ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1, da parte dell'INPS una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (ovvero l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, fermo restando l'importo massimo concedibile, pari per il 2024 a circa 1.393 euro), per un periodo non superiore a sei settimane.

Il comma 2 individua il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Il comma 3, al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

Il comma 4 esclude l'applicazione, ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (riguardanti le consultazioni sindacali e le relative procedure). I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

Il comma 5 considera le integrazioni al reddito di cui al presente articolo incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 6 esclude i periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo dal conteggio ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo.

Il comma 7 dispone che le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 (ovvero entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo). In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il comma 8 concede le integrazioni al reddito di cui al presente articolo nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e stabilisce che le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 prevede che, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non proceda all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Il comma 10 dispone che alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

**La RT**, dopo aver sintetizzato l'articolo, afferma che le disposizioni si rivolgono ad un numero di dipendenti che, per quello che riguarda a titolo esemplificativo l'indotto dell'Ilva, è pari a 3.500 unità. Pertanto, in virtù del carattere integrativo e della durata definita che viene prevista, si ritiene capiente lo stanziamento per sostenere in via emergenziale il reddito dei dipendenti di cui sopra. Infine assicura che il Fondo sociale per occupazione e formazione, utilizzato a fini di copertura, presenta le necessarie disponibilità.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, peraltro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale diniego di ulteriori concessioni in presenza di un raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite, il cui rispetto è quindi ampiamente garantito, si osserva che lo stanziamento previsto, sulla base della platea indicata, implica trattamenti unitari medi complessivi – comprensivi della contribuzione figurativa - pari a circa 2.860 euro, corrispondenti (considerando l'estensione temporale prevista) a circa 1.900 euro mensili. Tale livello di beneficio si concretizza in presenza di una retribuzione media lorda pari a quasi 1.700 euro mensili. Alla luce del fatto che tale ultima stima

presuppone un utilizzo pieno del beneficio concesso, sia a livello di platea che di settimane di fruizione che di ore non lavorate, si ritiene pertanto congruo lo stanziamento rispetto alle esigenze rappresentate dalla RT e alle disposizioni di cui al comma 1.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta ampiamente le necessarie disponibilità, che le stesse vengono utilizzate peraltro per finalità conformi a quelle proprie di tale Fondo e che le risorse ivi appostate si caratterizzano per significativi margini di modulabilità.

Si rileva tuttavia la necessità di fornire, anche in relazione al presente articolo, il prospetto riepilogativo dei saldi, onde registrare il differente impatto della misura sul saldo netto da finanziare, pari a 10 milioni di euro, e sull'indebitamento e il fabbisogno, pari alla quota della suddetta cifra al netto della contribuzione figurativa, con corrispondenti riflessi, in termini di copertura, sul Fondo sociale per occupazione e formazione.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2024

[Nota di lettura n. 116](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)

"

[Nota di lettura n. 117](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)

"

[Nota di lettura n. 118](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)

"

[Nota di lettura n. 119](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)

"

[Nota di lettura n. 120](#)

**A.S. 986:** "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

"

[Nota di lettura n. 121](#)

**A.S. 996:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Feb 2024

[Nota di lettura n. 122](#)

**A.S. 995:** "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 123](#)

**A.S. 1005:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 124](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (**Atto del Governo n. 116**)

"

[Nota di lettura n. 125](#)

**A.S. 997:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale"

"

[Nota di lettura n. 126](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 121**)